



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 5/19/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELE VIDEO SICILIA FAVARA S.C.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“SICILIA TV 2-LCN 880”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA N) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 20/2018 - PROC. 101/18/FB-CRC)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2018/146303 del 3 settembre 2018 ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 16 ed il 22 luglio 2017 dal fornitore di servizi media audiovisivi "*Sicilia TV 2-LCN 880*", della società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., con sede legale in Favara (AG), Contrada Gelardo Marino s.n.c.. Dall'esame dei palinsesti sono emerse presunte violazioni alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto la società, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario ha trasmesso pubblicità in misura superiore al 5% per ora di diffusione e non ha rispettato l'obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00.

Con provvedimento CONT.N.20/ANNO2018/N°PROC.46874/2018 del 13 settembre 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso sull'emittente "*Sicilia TV 2 - LCN 880*":

- 1) pubblicità in misura superiore al 5% di programmazione per ora di diffusione:
 - in data 16 luglio 2018 (ad es. nella fascia oraria di programmazione 17:00/18:00, in cui è stato riscontrato il 12,11% di pubblicità);
 - in data 17 luglio 2018 (ad es. nella fascia oraria di programmazione 04:00/05:00, in cui è stato riscontrato il 19,70% di pubblicità);
 - in data 18 luglio 2018 (ad es. nella fascia oraria di programmazione 04:00/05:00 in cui è stato riscontrato il 15,88% di pubblicità);
 - in data 19 luglio 2018 (ad es. nella fascia oraria di programmazione 07:00/08:00, in cui è stato riscontrato il 16,33% di pubblicità);
 - in data 20 luglio 2018 (ad es. nella fascia oraria di programmazione 17:00/18:00, in cui è stato riscontrato il 10,16% di pubblicità);
 - in data 21 luglio 2018 (ad es. nella fascia oraria di programmazione 05:00/06:00, in cui è stato riscontrato il 13,87% di pubblicità);
- 2) in data 16 luglio 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 21:00, programmi autoprodotti in misura inferiore al 50% del tempo di programmazione (5 ore, 2 minuti e 37 secondi su un tempo di programmazione di 14 ore);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., cui il citato atto CONT.N.20/ANNO2018/N°PROC.46874/2018 del 13 settembre 2018 è stato notificato in pari data, con nota prot. n. 43/2018 del 12 ottobre 2018 (prot. CO.RE.COM. Sicilia n. 52277 del 16 ottobre 2018) ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- i fatti oggetto di contestazione sono stati determinati da un guasto nel software di gestione di trasmissione della programmazione, che è stato risolto, come può dedursi dalle fatture allegate, anche con l'acquisto di nuova apparecchiatura a fine luglio 2018;
- allo scopo di evitare il (mai) possibile ripetersi dell'inconveniente occorso, la Società ha proceduto alla eliminazione totale della trasmissione di pubblicità, facendo ricorso esclusivamente alla trasmissione di programmi autoprodotti, con conseguente aggravio di spese e mancati introiti che, accompagnati alla sanzione da onorare, renderebbero insopportabile il peso da sostenere a carico del bilancio, già in negativo da qualche anno;
- si chiede di considerare l'atto notificato come "*prima ammonizione scritta*" nei confronti dell'istante e di non procedere, pertanto, all'applicazione di una sanzione amministrativa, considerato che la Società ha provveduto ad un autonomo ravvedimento già dal mese di luglio 2018, molto tempo prima di ricevere l'atto di contestazione;
- si chiede, se possibile, di procedere con ravvedimento operoso all'applicazione di 1/6 del minimo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, ed in subordine all'applicazione del minimo della sanzione con le agevolazioni previste.

Nel corso dell'audizione, tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Sicilia in data 5 novembre 2018, la citata Società ha sostanzialmente ribadito quanto rappresentato nella memoria difensiva del 12 ottobre 2018, rappresentando che la violazione riscontrata si è verificata in circostanze estranee alla volontà dell'emittente, che esegue verifiche periodiche per vigilare sul rispetto della normativa e nel caso di specie ha agito in buona fede risolvendo tempestivamente il guasto tecnico occorso alle apparecchiature sottoponendosi ad ingenti spese.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 18 dicembre 2018, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e, con nota prot. n. 64124, del 27 dicembre 2018, ha trasmesso gli atti all'Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato in quanto dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che:

- nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2018, nelle fasce orarie indicate nell'atto di contestazione, l'emittente "*Sicilia TV 2-LCN 880*" ha trasmesso più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione ed in data 16 luglio 2018, nella fascia oraria compresa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tra le ore 07:00 e le ore 21:00, su un tempo di programmazione di 14 ore, ha mandato in onda programmi autoprodotti per 5 ore, 2 minuti e 37 secondi e pertanto in percentuale inferiore al 50% del tempo di programmazione considerato;

- la circostanza per la quale le violazioni rilevate nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Sicilia CONT.N.20/ANNO2018/N°PROC.46874/2018 del 13 settembre 2018 sarebbero state determinate da un guasto occorso al *software* di messa in onda della programmazione e pertanto da cause indipendenti dalla volontà dell'editore, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che il fornitore di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario non possa trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione e che lo stesso debba trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso tra le ore 07:00 e le ore 21:00;

- le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, limitate all'ambito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, come anche l'istituto dell'"*ammonizione scritta*", la cui applicazione è stata invocata dalla Società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., non possono trovare attuazione nel caso di specie, trattandosi di un procedimento sanzionatorio avviato dal CO.RE.COM. Sicilia per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di programmazione radiotelevisiva, specificamente disciplinato dal "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" approvato dall'Autorità con delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

CONSIDERATO che la società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'articolo 1, lettera *f*) dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per i fornitori di servizi di media a carattere comunitario ed è pertanto obbligata a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle 21;

CONSIDERATO, altresì, che per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare di quelli previsti per i fornitori di contenuti dal "*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", approvato con delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. *b*) del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. *a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Sicilia TV 2-LCN 880*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di obblighi di programmazione e pubblicità, che sono stati riscontrati giornalmente nel periodo sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che la società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l. ha fornito elementi idonei a provare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione già prima della notifica dell'atto di contestazione, nonchè di aver adottato misure idonee ad evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005 nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate valutate nell'atto di contestazione (dal 16 al 21 luglio 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

Considerato che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

ORDINA

alla società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., con sede legale in Favara (AG), Contrada Gelardo Marino s.n.c., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Sicilia TV 2-LCN 880*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.5/19/PRES*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.5 /19/PRES*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani